

Data udienza: 20/09/2007 Data Deposito: 19/10/2007

Presidente: TRIFONE FRANCESCO

Relatore: SPIRITO ANGELO

Consigliere: FINOCCHIARO MARIO

Consigliere: CALABRESE DONATO

Consigliere: AMATUCCI ALFONSO

Consigliere: TRIFONE FRANCESCO

P.M.: IANNELLI DOMENICO

N. Registro Generale: 001470/2004

Prov. orig.: 003826/2003 CORTE D'APPELLO ROMA

Ricorrente: ACEA SPA

Contro: UNIPOL ASSIC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

OMISSIS

contro

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, in persona del procuratore speciale Dott. VISANI Walter, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato VOLPE PUTZOLU GIOVANNA, che la difende unitamente all'avvocato BIASOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3 826/03 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile, emessa il 19/04/03 depositata l'11/09/03, R.G. 1093/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20/09/07 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l'Avvocato SIRACUSANO Alessandra (per delega Avv. BRIGUGLIO Antonio);

udito l'Avvocato RUSSO Claudio (per delega Avv. VOLPE PUTZOLU Giovanna);

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda concerne l'interpretazione della clausola relativa ai massimali di garanzia del contratto di assicurazione stipulato dall'ACEA s.p.a. presso la Unipol Ass.ni s.p.a. ("L. 500 milioni per ogni sinistro qualunque sia, il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di L. 500 milioni per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di L. 500 milioni per danni a cose anche se appartenenti a più persone"). Il Tribunale di Roma, che ha condannato l'Unipol al pagamento in favore dell'ACEA della somma di L. 589.547.853, ha ritenuto che il rischio coperto dal contratto assicurativo sia superiore a L. 500 milioni, in quanto dalla clausola in questione non può dedursi l'esistenza di un unico massimale, ma, piuttosto, l'illimitato vincolo dell'assicurazione deducibile dalla seconda e terza parte della clausola stessa (laddove è stabilito il limite di L. 500 milioni per ogni soggetto danneggiato e per ogni danno alle cose). La Corte d'appello della stessa città, in accoglimento dell'appello della compagnia assicuratrice, ha, invece, ritenuto che siffatta

interpretazione, oltre a snaturare la funzione del contratto in questione (la compagnia non conoscerebbe il limite del suo impegno), espone l'assicuratrice al rischio di pagare somme sproporzionate rispetto ai premi percepiti, con evidente stravolgimento dell'equilibrio contrattuale. Ha stabilito, dunque, che nella specie sia stato fissato il massimale unico di L. 500 milioni ed ha condannato l'ACEA a restituire alla controparte le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.

Propone ricorso per Cassazione l'ACEA a mezzo di tre motivi. Risponde con controricorso l'Unipol. La ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Il primo motivo censura la sentenza per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e della disposizione dell'art. 1965 c.c., nonché per i vizi della motivazione. Il giudice avrebbe omesso di utilizzare l'elemento letterale ex art. 1362 c.c. (senza tener conto, dunque, dell'avversativo - "ma" - che precede le ultime due pattuizioni contrattuali); avrebbe omesso di considerare il riferimento, nella clausola successiva, ai massimali suindicati", nonché di svolgere una valutazione complessiva delle clausole (artt. 1363 e 1367 c.c.); avrebbe, comunque, omesso di interpretare la clausola in senso sfavorevole all'assicuratore (art. 1370 c.c.). Il motivo è infondato.

In realtà, la critica consiste, più che nella denuncia di violazione di canoni di ermeneutica (limite entro il quale si muove il giudizio di cassazione), nella prospettazione di una diversa ed a sè favorevole: interpretazione dell'atto.

È bene premettere, infatti, che l'interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le ultime, cfr. Cass. 31 marzo 2006, n. 7597).

Nella specie, il ragionamento contenuto in sentenza muove dalla individuazione della causa del contratto di assicurazione e dall'esame dell'interesse che intende perseguire ciascuna delle parti contraenti. Spiega, quindi, che l'interpretazione (quella fornita dal primo giudice e sostenuta tuttora dall'ACEA) la quale, valorizzando le parti seconda e terza della clausola, attribuisce un illimitato vincolo all'assicuratore e finisce con lo snaturare la funzione stessa del contratto, siccome l'assicuratore non conoscerebbe il limite del suo impegno, non saprebbe quali riserve accantonare (come gli è imposto per legge) a garanzia dei rischi aggiunti e lo esporrebbe a pagare cifre sproporzionate rispetto ai premi percepiti. Chiarisce pure che l'illimitata assunzione del rischio da parte della compagnia è stata esplicitamente esclusa attraverso l'indicazione del tetto massimo di L. 500 milioni, sul quale, peraltro, è stato calcolato il premio.

La sentenza spiega pure che con missiva del 3.2.1977 era stata la stessa ACEA ad invitare l'Unipol a farle un'offerta contrattuale per il massimale anzidetto per catastrofe, con il limite di L. 500 milioni per ogni persona danneggiata e L. 500 milioni per danni a cose o animali. Di qui l'inutilità dell'invocata interpretazione contro il predisponente. Aggiunge che la necessità del coordinamento sistematico delle clausole è esclusa proprio dal fatto che il limite del massimale è stato ripetuto per ben tre volte.

Da quanto premesso è agevole rilevare che il provvedimento impugnato s'è mosso nel rispetto del canone di cui all'art. 1362 c.c., avendo indagato il comune interesse delle parti, al di là del senso letterale delle parole. E ciò ha fatto valutando il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto. Ha pure rispettato il canone dell'art. 1363 c.c., rilevando l'inutilità di ricorrere all'interpretazione complessiva delle clausole, visto che in ciascuna di esse era ripetuto il summenzionato limite. Ha, infine, escluso il ricorso al canone dell'art. 1370 c.c. visto che era stata la stessa assicurata ad invitare la assicuratrice a farle un'offerta che prevedesse, appunto, il limite di massimale in questione.

B) Il secondo motivo, con il quale la sentenza è censurata di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., pone la questione della omessa pronuncia in ordine all'appello incidentale dell'ACEA, che in secondo grado aveva riproposto tutte le questioni ritenute assorbite dal primo giudice (in particolare, quella relativa al superamento del massimale per mala gestio).

Il motivo è infondato.

Al contrario di quanto sostiene la ricorrente, la sentenza fornisce ampia, congrua e logica motivazione in ordine al fatto che la successiva scrittura privata del 26 ottobre 1989 aveva risolto ogni contrasto tra le parti, in quanto l'Acea, accettando il pagamento del massimale di L. 500 milioni, aveva individuato l'obbligo massimo dell'assicurazione, in base alla clausola che essa stessa aveva redatto e, per altro verso, l'Unipol aveva provveduto a pagare il residuo massimale dovuto.

Accordo, questo, che aveva posto fine a tutte le questioni inerenti al contratto assicurativo del quale si discute.

In tal modo, dunque, la Corte d'appello, a prescindere da ogni esplicita e formale pronunzia, ha risolto ogni residua questione attinente all'appello incidentale dell'Acea. La natura transattivi o meno della menzionata scrittura è questione di merito, incensurabile in questa sede in quanto immune da vizi della motivazione. C) Con il terzo motivo l'ACEA censura la sentenza laddove l'ha condannata a restituire la somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi a decorrere dalla data di percezione della somma stessa e non da quella della domanda di restituzione. La ricorrente sostiene, invece, facendo riferimento alla disposizione dell'art. 2033 c.c., che gli interessi vadano calcolati dalla data della domanda, essendosi essa trovata nello stato di buona fede al momento della percezione.

Per rigettare questo motivo basta ribadire il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della *condictio indebiti* (art. 2033 c.c.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 c.c. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.

Pertanto ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (tra le varie, cfr. Cass. 5 agosto 2005, n. 16559; 6 aprile 1999, n. 3291).

D) In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007